

e

Delibera commissario Reg. <sup>112</sup> 76

del 11-4-1972 visto dell'ere

A 1/8/1972 col n. 38867/36023

D. V. A 2

articolo legge Provinciale e comunale  
articolo 106/107/108

COMUNE DI MONTALBANO ELICONA

- PROVINCIA DI MESSINA -

Regolamento per la fornitura e la distribuzione  
dell'acqua potabile.

Art. 1

Il Comune fornisce e distribuisce le acque di sua proprietà secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 2

Per ottenere la fornitura dell'acqua potabile l'utente deve presentare istanza in carta bollata diretta al Sindaco, corredandola delle notizie di cui al formulario allegato al presente Regolamento con la lettera " A ".

Art. 3

All'atto in cui il richiedente ha comunicazione dell'ottenuta concessione, dovrà depositare alla Tesoreria Comunale:

- a) il prezzo del costo del contatore che deve essere fornito esclusivamente dal Comune;
- b) £. 4.000 ( quattromila) per diritti di presa;
- c) £. 800 ( ottocento ) per la collocazione del contatore;  
Il cinquanta per cento di tale diritto verrà dal Comune corrisposto al Fontaniere Comunale che avrà disimpegnato l'incarico;
- d) £. 1.450 ( lire millequattrocentocinquanta) per spese contrattuali;
- e) £. 1.500 ( millecinquecento) per indennità da corrispondere al Geometra Comunale per gli adempimenti di cui all'art. 5 e 6;
- f) L'importo del canone che deve essere pari a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi che occorrono per la fine dell'anno compreso quello in cui viene autorizzato la concessione;
- g) Il deposito cauzionale per i lavori di allaccio che comporta la manomissione del suolo pubblico, fissato caso per caso dal Tecnico Comunale.

Art. 4

Ogni utente deve avere un contatore per ciascuna concessione , della quale può esclusivamente servirsi una sola famiglia.

Se in uno stabile abitano diverse famiglie in separati appartamenti , per ognuno é necessaria una distinta concessione ed un separato contatore.

Art. 5

Eseguiti i versamenti di cui all'art. 3, l'Ufficio Tecnico Comunale, sulla scorta della istanza di concessione presentata dovrà il proprio benessere per l'esecuzione dei lavori.

Prima di iniziare i lavori, l'Utente deve avvertire l'Ufficio Tecnico Comunale per la sorveglianza di essi e deve stipulare il relativo contratto di concessione.

Art. 6

Ad opere ultimate, tanto l'impianto esterno che quello di distribuzione interna dovranno essere collaudati dall'Ufficio Tecnico Comunale che emetterà apposito certificato da conservarsi negli atti del Comune.

Il chiusino di presa non potrà essere aperto se non dopo il collaudo.

Art. 7

Le opere di derivazione della condotta stradale al muro perimetrale delle case e le diramazioni nell'interno delle abitazioni debbono essere eseguite ed al bisogno riparate, a cura e spese del concessionario, da operai qualificati in simili generi di lavori ed autorizzati dal Comune su parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 8

Tutti gli impianti debbono soddisfare alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle disposizioni particolari che caso per caso saranno prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale.

a) La tubolatura di derivazione dal tubo di presa sino al muro peri-

ta in apposita cunettina in muratura o conglomerato cementizio, dotata di solettina di copertura di adeguato spessore.

- b) Ciascuna utenza deve avere un rubinetto di arresto installato immediatamente prima del contatore e facilmente ispezionabile dagli agenti Comunali. Tale rubinetto di arresto, deve essere del tipo a cappuccio, sempre previsto di apposito sigillo posto a cura del Comune.
- c) In ogni caso, il condotto per lo scarico delle acque di rifiuto deve essere collegato con la fogna pubblica, salvo speciali prescrizioni per quelle cose ubicate in vie ove non esiste la fogna stradale.
- d) Nel caso in cui nell'abitazione venga impiantato un serbatoio per la raccolta dell'acqua, l'abitazione dovrà avere sempre almeno un rubinetto di attingimento diretto dalla conduttura di distribuzione.
- e) Le diramazioni interne che servono di alimentazioni a cessi ed in genere tutte le diramazioni non destinate ad uso potabile dovranno essere dotati di appositi congegni in modo da evitare un eventuale inquinamento dell'acqua.

#### Art. 9

Il Comune esercita il diritto di proprietà su tutte le opere di derivazione dalla conduttura di distribuzione al fronte del fabbricato, anche se fatte a cura e spese dell'Utente.

In tali derivazioni il Comune potrà impiantare altre prese di acqua per servire altre utenze, sempreché ciò, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, non comporti un danno all'utente che ha provveduto alla costruzione della tubolatura.

#### Art. 10

I contatori vengono forniti esclusivamente dal Comune e rimangono di proprietà degli utenti i quali devono curarne la loro manutenzione e provvedere in caso di guasto alla loro riparazione.

Su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale i contatori riconosciuti non idonei ad essere riparati devono essere sostituiti con altri nuovi, sempre forniti dal Comune al prezzo di costo.

Se l'utente non provvede, nel termine fissato dal Comune, alle occorrenti riparazioni o alla sostituzione del contatore inutilizzabile, verrà sospesa senza ulteriore avviso, la erogazione dell'acqua sino a riparazioni eseguite e fermo restando il pagamento del canone?

Art. 11

I contatori verranno collocati nei punti in cui sia facile la lettura e dovranno essere muniti di apposito sigillo portante l'impronta del Comune.

In caso di manomissione o rottura dolosa dei sigilli gli utenti verranno deferiti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12

Il consumo dell'acqua fatto dall'utente durante il tempo in cui la quantità consumata non sia stata segnata per guasto o per mancanza di contatore, viene calcolata nella misura del corrispondente trimestre dell'anno precedente, aumentato dal 20 %.

Art. 13

L'uso dell'acqua delle fontanine pubbliche é limitato ai soli bisogni domestici nell'ambito delle abitazioni, pertanto é vietato :

- a) Attingere e trasportare acqua dalle fontanine pubbliche per usi diversi da quelli domestici;
- b) Applicare alle fontanine pubbliche qualsiasi mezzo per la conduzione dell'acqua;
- c) Lavare indumenti od altro alle fontanine pubbliche .

L'inosservanza ai divieti ed alle limitazioni di cui al presente articolo costituiscono contravvenzione al presente Regolamento.

Art. 14

Le forniture a privati sono fatte a chiave libera ed i consumi determinati a mezzo di contatore.

Esse non possono essere in nessun caso, essere consentite per abitazioni situate fuori del territorio Comunale.

Sono stabilite per ogni utenza le seguenti quantità giornaliere :

- a) per locali destinati ad uso abitazione, negozio, Ufficio, bottega, laboratorio o promiscuamente ad uso abitazione ed altri locali sopra specificati litri 300 ( trecento) giornalieri corrispondenti a mc. 27 ( ventisette ) per ogni trimestre e a mc. 108 per ogni anno.
- b) per i locali destinati a Bar, Caffé, albergo, ristorante, cinema ed altri locali di pubblico spettacolo, sale da gioco, autorimesse, lavanderie, ammollo di pesce secco produzione di pane e pasta, acque gassate ed altri usi non espressamente specificati, esclusi quelli di cui alla precedente lettera a e seguente lettera c o classificati industriali, che comunque comportino un consumo di acqua superiori alle normali esigenze domestiche, litri 500 ( litri cinquecento) corrispondenti a mc. 45 trimestrali e mc. 180 per ogni anno;
- c) per gli ospizi, collegi, istituti, caserme ed altre convivenze, la quantità giornaliera é calcolata in ragione di litri 60 ( sessanta) per ogni individuo con un minimo non inferiore a litri 1000 ( mille ) giornaliera corrispondenti a mc. 90 ( novanta) per ogni trimestre e mc. 360 ( trecentosessanta) per ogni anno.

#### Art. 15

L'utente per ogni concessione di cui alla lettera a) del precedente articolo 14 pagherà un canone annuo di lire 6.000 (seimila).

Il canone annuo per le utenze di cui al punto B) del precedente articolo 13 viene stabilito in lire 8.000 (ottomila).

Per le concessioni di cui alla lettera c) del precedente articolo 13 il canone annuo minimo viene fissato in lire 12.000 ( dodicimila) .

I canoni sopra stabiliti sono annuali e verranno riscossi in numero di rate non inferiori due né superiori a sei , unitamente

In caso di rinuncia alla concessione da parte dell'Utente, durante il corso dell'anno, l'utente è tenuto a pagare l'intero canone senza che abbia diritto ad alcuna riduzione o rimborso.

Art. 16

Sono esenti dal pagamento del prezzo dell'acqua, fermo restando l'obbligo di applicare il regolare contatore, a spese dell'utente, per il controllo dell'acqua consumata, i seguenti Enti :

- 1) Lo Stato, La Regione e la Provincia per i Cantieri di lavoro di pubblico interesse;
- 2) Il Comune che esegue lavori di pubblico interesse, in diretta Economia;
- 3) Gli edifici serventi al culto religioso pubblico.

Art. 17

La quantità dell'acqua, consumata in eccedenza a quella indicata nell'art. 13 sarà accertata e liquidata alla fine di ogni trimestre senza compensazione alcuna con il consumo dei trimestri precedenti e sarà pagata dall'utente in ragione dei prezzi unitari per metro cubo, di seguito riportati ;

Locali di cui all'art. 13 lett. a)

eccedenza invernale :

dal 1° dicembre al 30 maggio ..... £. 100 al mc.

eccedenza estiva:

dal 1° giugno al 30 novembre..... (£. 200 da 1 a 10 mc.

{ £. 500 da 10 mc. in poi

Locali di cui all'art. 13 lett. b e c

eccedenza invernale:

dal 1° Dicembre al 30 maggio..... £. 120 al mc.

eccedenza estiva:

dal 1° giugno al 30 novembre ( £. 250 da 1 a 10 mc.

( £. 600 " 10 mc. in poi

#### A R T. 18

Nel caso in cui l'utente non voglia usufruire per l'anno successivo dell'acqua deve farne dichiarazione in carta bollata all'Ufficio Comunale nei primi venti giorni del mese di settembre.

#### A R T. 19

L'acqua deve essere consumata esclusivamente nei locali in cui viene fornita con assoluta proibizione di derivazione in tutto od in parte a servizio di altra località.

Essa deve essere adoperata per l'uso richiesto.

La accertata inosservanza delle prescrizioni di cui ai due commi precedenti, importa oltre alle sanzioni di cui al successivo art. 28 la revoca della concessione fermo restando l'obbligo del pagamento del canone relativo all'anno in corso.

#### A R T. 20

Il Comune non assume nessuna responsabilità in caso di mancanza ed interruzione della fornitura. La mancanza di acqua e la interruzione del servizio non esimono dall'obbligo del pagamento del canone alle rispettive scadenze.

#### A R T. 21

L'acqua per uso industriale, sarà ceduta, sempre che ve ne sia la disponibilità, ad insindacabile giudizio della Giunta Municipale, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale. Per tale concessione viene stabilito un consumo minimo obbligatorio di m. 80 (ottanta) per ogni trimestre ed un canone annuo di lire 30.000 (trentamila).

Il canone verrà riscosso con la stessa modalità indicata al precedente art. 15 e per le eventuali rinunce si applica la norma contenuta all'art. 18.

La quantità di acqua consumata in eccedenza al minimo obbligatorio come sopra stabilito sarà accertata e liquidata alla fine di ogni trimestre con le stesse modalità di cui all'art. 16 e sarà pagata in ragione dei prezzi unitari per ogni metro



- a) eccedenza da 1 a 20 metri cubi     £. 100 al mc.  
b)            "            oltre i 20 mc.            "    200 "    "

A R T . 22

Le disposizioni relative alle concessioni di acqua per uso privato valgono anche, in quanto applicabili, per le concessioni ad uso industriale. Tra le concessioni ad uso industriale si comprendono oltre quelle utilizzate per attività che hanno carattere industriale, anche quelle consentite in favore di persone o ditte che esercitano l'attività del lavaggio delle automobili per conto di terzi o quelle della produzione dell'Olio d'oliva.

A R T . 23

Le richieste di acqua per quelle industrie non gestite in opifici o per essere utilizzate in cantieri di costruzioni dovranno essere garantite con deposito di lire 6.000 (seimila) che sarà restituito al termine della cessazione.

<sup>supp.</sup> Per tali concessioni, aventi carattere provvisorio, il contatore verrà fornito in affitto dal Comune previo pagamento del nolo mensile in ragione di lire 500 ( cinquecento ).

L'utente all'atto della richiesta dovrà versare la somma di lire 1.000 (mille ) per diritto di allaccio e collocazione del contatore. Il 50 % di tale somma sarà corrisposta al fontaniere per come all'art. 3.

Il consumo dell'acqua verrà accertato dal fontaniere comunale mensilmente e l'importo dell'acqua consumata, da conteggiarsi al prezzo di lire 1.000 ( mille ) per ogni metro cubo, verrà riscosso dal fontaniere stesso.

A R T . 24

Al fontaniere Comunale che avrà disimpegnato l'incarico per la riscossione del prezzo dell'acqua di cui all'art. 23, sarà corrisposto un agio a carico dell'utente in misura eguale a quello spettante all'esattore Comunale per la riscossione dei tributi. Tale agio dovrà essere versato nella Cassa Comunale o negli altri conti di cui il Comune è tenuto a tenere

di apposito mandato.

La riscossione delle somme dovuta di cui al precedente art. 23 sarà effettuata a mezzo di appositi bollettari forniti dal Comune e firmati in ciascun foglio dal Sindaco . Il versamento delle somme riscosse dovrà essere effettuato dal Fontaniere, al termine di ogni mese.

#### A R T . 25

La Giunta Municipale, su motivato parere dell'Ufficio tecnico Comunale potrà sospendere la erogazione dell'acqua alle industrie senza che gli utenti possano pretendere indennizzi di qualsiasi natura derivanti dalla mancata erogazione.

#### A R T . 26

Nel caso in cui l'utente non paghi il canone annuo o le eccedenze trimestrali previste o il canone per il consumo mensile di cui all'art.23, il Comune ha il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua , previa diffida all'interessato, fermo restando per l'utente l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno e l'importo delle eccedenze accertate.

#### A R T . 27

E' in facoltà degli agenti ed impiegati Comunali addetti, in ogni tempo e sempre in ore diurne, ispezionare gli apparecchi e le tubolature esistenti nelle proprietà private. In caso di opposizione da parte dell'utente, si sospenderà la fornitura dell'acqua fermo restando il pagamento del canone.

#### A R T . 28

Salvi i casi di sottrazione di acqua, diramazioni abusive o guasti procurati agli apparecchi misuratori o alla condotta , per i quali si procederà a norma del Codice penale, saranno applicate le disposizioni della legge Comunale e provinciale in materia di contravvenzione.

ART. 29

Nel caso di modifiche ed aggiustamenti al presente Regolamento le nuove disposizioni saranno obbligatorie per le utenze in atto.

ART. 30

Gli utenti che per eventuali inadempienze avranno avuto sospesa la erogazione dell'acqua, nel caso di ripresa dell'erogazione, dovranno corrispondere al Comune la somma di lire 4.000 (quattromila) per diritti di riattivazione.

ART. 31

Gli impianti esistenti entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento dovranno essere sottoposti a verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. Tutti quelli non compresi al presente regolamento dovranno essere modificati entro il termine che esse per caso sarà fissato dal Sindaco. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, si sospenderà la fornitura dell'acqua, ferme restando il pagamento del canone.

ART. 32

Il presente Regolamento regola l'intera materia; pertanto le disposizioni contenute in precedenti regolamenti ed in eventuali altri atti in materia, anteriori al presente Regolamento, si intendono abrogate.

MODULO DI DICHIARA DI ADESIONE IDRICA  
\*\*\*\*\*

Il sottoscritto.....di c. ca.....nato  
il .....con recopie in.....  
Via.....n..... Vuole l'autorizzazione ad  
allacciare alla rete idrica Comunale l'immobile (il con-  
tiner) sito in Via.....n..... (in caso di copri-  
zi, collegi, caserme e convivenze in genere) deve essere in-  
dicato il numero delle persone conviventi, a titolo di (pro-  
prietario, inquilino, conduttore etc.) per uso.....  
(indicare se domestico, per esercizio pubblico, premises  
collegi etc. e per uso industriale).

D I C H I A R A

- Di aver preso visione del vigente regolamento Comunale per  
la distribuzione dell'acqua potabile e sin da ora si obbli-  
ga a sottostare a tutte le condizioni da esso prescritte ed  
a quelle che dovranno essere emanate in futuro, per la tu-  
tela generale e particolare dell'igiene pubblica e per la  
buona conservazione e manutenzione dell'acquedotto, nell'in-  
teresse del servizio.
- Di cedere al Comune, senza riserva o condizione alcuna, la rete  
idrica da costruire per la parte che insisterà nel suolo pub-  
blico.
- Di sottostare a tutti gli adempimenti ed eventuali partico-  
lari prescrizioni che verranno stabiliti per l'esecuzione  
dei lavori autorizzati.
- Di provvedere alla stipula del relativo contratto di conce-  
sione dopo la perfezionamento della pratica.

Controllata e Letta da M.,.....

Il dichiarante